

Gazzetta ufficiale

C 457

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

19 dicembre 2018

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 457/01 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9123 — ADM/Neovia) ⁽¹⁾ 1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 457/02 Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dei contenuti europei nell'economia digitale 2

Commissione europea

2018/C 457/03 Tassi di cambio dell'euro 8

2018/C 457/04 Comunicazione della Commissione relativa alla proroga della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine 9

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Autorità europea per la sicurezza alimentare

2018/C 457/05	Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	12
---------------	--	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 457/06	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ⁽¹⁾	13
---------------	--	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2018/C 457/07	Avviso di proroga della durata dell'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di determinati prodotti di acciaio	14
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9123 — ADM/Neovia)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 457/01)

Il 12 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9123. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dei contenuti europei nell'economia digitale

(2018/C 457/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ricordando il contesto politico nel quale s'iscrive tale questione, riepilogato nell'allegato ⁽¹⁾,

RICONOSCE CHE:

1. i settori della produzione e della distribuzione di contenuti, che includono contenuti e opere provenienti dai media (con contenuti audiovisivi, stampa e online), nonché altri settori culturali e creativi, costituiscono i pilastri essenziali dello sviluppo sociale ed economico dell'Europa. La qualità e la diversità dei contenuti europei sono inerenti all'identità europea ed essenziali per la democrazia e l'inclusione sociale, come pure per conseguire industrie mediatiche, culturali e creative europee che siano vibranti e competitive. Tali settori rafforzano inoltre il potere di persuasione dell'Europa a livello mondiale. Con i loro effetti trasversali, promuovono l'innovazione, la creatività e la ricchezza in altri settori;
2. le tecnologie digitali e online offrono un'immensa opportunità per promuovere una nuova era della creatività europea. Forniscono inoltre la possibilità di aumentare l'accesso ai contenuti culturali europei e di preservare, promuovere e divulgare il patrimonio culturale europeo, ad esempio attraverso l'uso della realtà virtuale. Le tecnologie digitali consentono a tutti gli attori di ottenere nuove abilità e conoscenze, sviluppare nuovi servizi, prodotti e mercati e raggiungere nuovi pubblici. Le piattaforme online, in particolare i social media e le piattaforme per la condivisione di video, permettono a innumerevoli utenti, nell'Unione europea e nel mondo intero, di accedere a un'enorme varietà di contenuti provenienti soprattutto da paesi terzi;
3. al tempo stesso, l'utilizzo delle tecnologie digitali e online presenta sfide per l'insieme dei settori europei della produzione e della distribuzione di contenuti. Tutti gli attori devono adeguare le proprie strategie di business, sviluppare nuove abilità, ampliare le conoscenze, ripensare la struttura delle proprie organizzazioni e valutare i propri modelli di finanziamento e di produzione/distribuzione. Un maggiore utilizzo dei dati ha un impatto crescente sulle catene del valore a tutti i livelli. Questi sviluppi hanno inoltre un'enorme influenza sulle aspettative e sui comportamenti degli utenti;
4. la trasformazione digitale è stata influenzata in misura significativa dalle piattaforme online globali. In particolare i modelli di business governati da algoritmi delle piattaforme online che offrono contenuti culturali e creativi, tra cui contenuti mediatici, e che sono basate sulla distribuzione personalizzata di contenuti e sulla pubblicità mirata agli utenti hanno suscitato perplessità in materia di trasparenza, disinformazione, pluralismo dei media, fiscalità, remunerazione degli autori di contenuti, tutela della vita privata, promozione di contenuti e diversità culturale;
5. è opportuno mettere in risalto le seguenti priorità politiche nell'agenda dell'Unione europea:
 - A. promuovere la diversità, la visibilità e l'innovazione
 - B. stabilire condizioni di parità

⁽¹⁾ Nell'allegato sono elencati i documenti pertinenti relativi alle questioni in esame (comunicazioni della Commissione europea, atti legislativi, conclusioni del Consiglio ecc.).

C. rafforzare la fiducia nelle informazioni e nelle fonti

D. migliorare le abilità e le competenze;

6. alla luce degli sviluppi sopra esposti e tenendo conto degli interessi dei cittadini, è necessario che il Consiglio offra una risposta ampia e senza pregiudizio dei negoziati in corso sulle proposte legislative e sul prossimo quadro finanziario pluriennale;

A. **Promuovere la diversità, la visibilità e l'innovazione**

SOTTOLINEA CHE:

7. il pluralismo dei media è importante per garantire che i cittadini abbiano accesso a una varietà di informazioni e punti di vista. La collaborazione transfrontaliera fra gli attori del settore dei media può contribuire a ottenere una massa critica e raggiungere pubblici più vasti. Un'eccessiva concentrazione dei settori della produzione e della distribuzione di contenuti può minacciare l'accesso dei cittadini a una serie di contenuti;
8. le tecnologie digitali hanno il potenziale di agevolare l'accesso transfrontaliero a contenuti mediatici, culturali e creativi linguisticamente diversificati in Europa e non solo, ad esempio grazie alla traduzione o ai sottotitoli. Le piattaforme attive nel settore delle industrie mediatiche e culturali in Europa possono apportare un contributo significativo dando accesso ai contenuti europei o fornendo esse stesse contenuti ovvero producendo nuovi contenuti europei;
9. la direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS) riveduta è volta a rafforzare ulteriormente la promozione di contenuti audiovisivi europei, in particolare fissando requisiti per quanto riguarda la quota di opere europee presenti nei cataloghi a richiesta e il risalto da dare a tali opere nei servizi a richiesta. Il programma MEDIA di Europa creativa accompagna la direttiva AVMS sostenendo la diffusione e la promozione di opere audiovisive non nazionali in tutta Europa;
10. strumenti di sostegno appropriati a livello nazionale e dell'UE possono svolgere un ruolo importante nella trasformazione digitale dei settori della produzione e della distribuzione di contenuti;
11. i settori della produzione di contenuti devono essere inclusivi e dovrebbero offrire una gamma diversificata di punti di vista e prospettive per migliorare la visibilità dei diversi contenuti mediatici, culturali e creativi europei e raggiungere un pubblico più vasto;
12. le organizzazioni di media di servizio pubblico devono mantenere un livello elevato e costante di norme giornalistiche e di investimenti in contenuti europei di qualità e devono continuare a elaborare modi innovativi per fornire tali contenuti al pubblico;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

13. incoraggiare lo sviluppo di piattaforme europee competitive, che forniscano accesso a contenuti europei, e promuovere la creazione e l'utilizzo di un catalogo online di film europei;
14. promuovere e sostenere, se del caso, strumenti non invasivi e iniziative che incentivino la scopribilità e l'accessibilità della più vasta gamma possibile di opere e contenuti europei, compresi i contenuti provenienti da piccoli paesi e in lingue meno parlate e i contenuti di interesse generale;
15. ove opportuno e possibile, agevolare la cooperazione tra i media di servizio pubblico e i fornitori di media privati quale mezzo per consentire agli attori europei di competere meglio con gli attori globali e salvaguardare la produzione e l'accesso a contenuti europei in un mondo online;
16. riconoscere che le piattaforme online, al pari di tutti gli altri attori, devono agire in linea con le norme e i regolamenti dei settori del mercato in cui rendono i loro servizi;
17. sostenere ulteriormente i settori della produzione e della distribuzione di contenuti nell'accesso ai mezzi di finanziamento e riconoscere il ruolo della coproduzione. Ove opportuno e in conformità del diritto dell'Unione, un sistema misto di incentivi statali, fonti di finanziamento private (per esempio, capitale di rischio, finanziamento collettivo) e finanziamenti pubblici potrebbe contribuire al dinamismo dell'industria europea dei contenuti;
18. promuovere approcci innovativi nel settore dello sviluppo del pubblico e sensibilizzare all'importanza della raccolta e del trattamento dei dati in modo affidabile, segnatamente in conformità della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e vita privata, per permettere una migliore comprensione delle esigenze e delle aspettative dei gruppi destinatari e per arricchire il processo di creazione;

19. aumentare la diversità sociale nel settore della produzione di contenuti e rafforzare la parità di genere per quanto riguarda occupazione, parità di retribuzione e visibilità, e incoraggiare la ricerca indipendente, compresa la raccolta periodica di dati comparabili sulla percentuale di donne coinvolte nel processo di creazione, produzione e distribuzione;

INVITA LA COMMISSIONE A:

20. continuare a sostenere ed esaminare periodicamente lo strumento indipendente per il monitoraggio del pluralismo dei media per valutare i rischi per il pluralismo dei media nell'UE nel contesto digitale;
21. riflettere sul ruolo crescente dei modelli di business online nella produzione e divulgazione di contenuti e sui relativi effetti per quanto riguarda il pluralismo dei media;

B. Stabilire condizioni di parità

SOTTOLINEA CHE:

22. per essere all'altezza delle sfide provenienti dalla trasformazione digitale dell'economia, il sistema fiscale dovrebbe assicurare che tutte le società paghino la loro giusta quota di imposte e che vi siano condizioni di parità a livello mondiale;
23. sono in corso discussioni e riflessioni su come rispondere alle esigenze del futuro ecosistema dei media digitali e dei contenuti culturali e creativi, comprese le esigenze dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la definizione appropriata di mercati online e la considerazione di nuovi fattori di competitività potenzialmente rilevanti come i megadati, gli algoritmi e l'intelligenza artificiale;
24. l'ambito di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi riveduta è stato ampliato per garantire che le norme qualitative in materia di pubblicità, protezione dei minori da contenuti nocivi e protezione del pubblico da discorsi e contenuti di incitamento all'odio che costituiscono reato siano applicabili anche ai contenuti audiovisivi distribuiti da piattaforme per la condivisione di video;
25. il settore della produzione di contenuti necessita di statistiche e analisi dei dati comparabili;
26. esiste una gamma diversificata di piattaforme online che offrono una varietà di funzioni e servizi. Alcune aggregano informazioni e consentono ricerche, altre danno accesso, ospitano e indicizzano contenuti e servizi progettati e/o gestiti da terzi, altre ancora agevolano la vendita di beni e servizi (compresi i servizi audiovisivi). Possono adempiere a diverse funzioni in parallelo e possono classificare oppure influenzare altrimenti l'accesso e la visibilità dei contenuti;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

27. riconoscere l'importanza dei dibattiti in corso nell'ambito del Consiglio in relazione alla tassazione dell'economia digitale;
28. promuovere l'equità garantendo la trasparenza delle piattaforme online per quanto riguarda termini e condizioni, informazioni sulla performance riguardo alle opere che distribuiscono, parametri di listing, metodi di classificazione e pratiche pubblicitarie facenti parte integrante del loro servizio, senza violare il segreto commerciale;
29. incoraggiare la remunerazione equa nell'intera catena del valore digitale;
30. portare avanti i lavori volti a creare condizioni in cui i creatori di contenuti europei, inclusi i professionisti culturali e dei media, possano capitalizzare le opportunità offerte dall'economia digitale;

INVITA LA COMMISSIONE A:

31. proseguire gli sforzi per garantire condizioni di parità nei settori europei di contenuti in cui sono attive piattaforme online, tenendo conto delle dimensioni e dei tipi specifici di piattaforme;
32. riflettere, in vista degli sviluppi dell'ecosistema dei media digitali e dei contenuti culturali e creativi, sulle modalità per evitare eventuali distorsioni della concorrenza;
33. portare avanti le riflessioni con gli Stati membri per garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le attività delle piattaforme online nell'ecosistema dei media digitali e dei contenuti culturali e creativi, in vista tra l'altro della direttiva sul commercio elettronico;

C. Rafforzare la fiducia nelle informazioni e nelle fonti

SOTTOLINEA CHE:

34. in un contesto di paesaggi informatici frammentati e di minacce alla sicurezza nazionale, i media professionali svolgono un ruolo chiave nella produzione, divulgazione e verifica delle informazioni e sono pertanto indispensabili al discorso pubblico. In questo contesto rimane fondamentale il ruolo dei media di servizio pubblico indipendenti per salvaguardare la democrazia, il pluralismo, la coesione sociale e la diversità culturale e linguistica. Inoltre anche molti attori di media privati forniscono contenuti di interesse pubblico. In questo contesto il Consiglio sottolinea l'importanza dell'alfabetizzazione mediatica e della critica delle fonti da parte dei cittadini e prende atto della comunicazione della Commissione sulla disinformazione;
35. il pluralismo dei media, che dipende dalla diversificazione della proprietà dei media e dalla varietà dei contenuti, nonché dall'esistenza di un giornalismo indipendente, è fondamentale per far fronte al diffondersi della disinformazione e garantire che i cittadini europei siano correttamente informati. La cooperazione e le alleanze in questi settori possono avere ripercussioni positive per gli attori pertinenti in relazione alla sostenibilità economica e alla competitività in un contesto globale;
36. dato che i contenuti sono distribuiti sempre più tramite piattaforme online, il Consiglio prende atto degli sforzi messi in atto dalla Commissione per contrastare i contenuti illeciti online e la distribuzione illecita di contenuti;
37. condizioni di lavoro sicure per i giornalisti sono essenziali nei paesaggi mediatici in evoluzione al fine di garantire un giornalismo professionale e indipendente;
38. gli informatori (whistleblower) sono importanti per i giornalisti e la stampa indipendente in quanto consentono loro di svolgere il proprio ruolo di controllo pubblico;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

39. rafforzare l'ecosistema mediatico europeo al fine di assicurare la produzione e la visibilità sostenibili del giornalismo professionale quale modo per responsabilizzare i cittadini, proteggere la democrazia e contrastare efficacemente la diffusione della disinformazione;
40. garantire la protezione efficace dei giornalisti e degli altri attori dei media come pure delle loro fonti, anche nel settore del giornalismo investigativo;
41. promuovere il giornalismo professionale in tutti gli Stati membri e incoraggiare il giornalismo transfrontaliero attraverso lo sviluppo di abilità, la formazione e lo sviluppo di nuove tecnologie per le redazioni;
42. promuovere un giornalismo indipendente e proteggere i giornalisti da influenze indebite;
43. promuovere la distribuzione legale di contenuti e tenere conto dell'importanza di ridurre la distribuzione illecita e l'utilizzo non autorizzato dei contenuti creativi;
44. garantire un maggiore accesso alle informazioni nonché il loro libero flusso a vantaggio dei media e del pubblico, aumentando la trasparenza della pubblica amministrazione e la libertà dei media e fornendo ai cittadini gli strumenti per esercitare la propria libertà di espressione;

INVITA LA COMMISSIONE A:

45. continuare a sostenere progetti che monitorano la libertà dei media e il pluralismo dei media e fornire un aiuto giuridico e pratico ai giornalisti e agli operatori dei media minacciati;
46. proseguire il monitoraggio periodico del codice di buone pratiche sulla disinformazione e informare gli Stati membri in merito agli effetti della sua attuazione, in particolare in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019;
47. migliorare la trasparenza e la prevedibilità degli aiuti di Stato nel contesto dell'ecosistema dei media digitali e dei contenuti culturali e creativi e mettere a disposizione un registro online di facile uso con riferimento alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e alla pertinente giurisprudenza;

D. Migliorare le abilità e le competenze

SOTTOLINEA CHE:

48. nuovi sviluppi creano l'esigenza di nuove capacità. L'alfabetizzazione mediatica è un fattore decisivo sia per gli utenti che per i creatori di contenuti. Al tempo stesso i professionisti delle industrie dei contenuti devono essere dotati di un mix di abilità creative, digitali e imprenditoriali che consentano loro di sfruttare al massimo le tecnologie esistenti ed emergenti;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

49. promuovere e sostenere l'alfabetizzazione mediatica e l'alfabetizzazione digitale al fine di sviluppare ulteriormente un approccio critico fra i cittadini verso contenuti mediatici distribuiti o promossi e incoraggiare un'ulteriore formazione in materia di alfabetizzazione mediatica e digitale tra i professionisti dei media;
50. adeguare i programmi di formazione, competenza e promozione in modo che siano più rigorosamente allineati all'uso dei media e delle tecnologie vecchi e nuovi, come i principi del giornalismo di qualità, l'alfabetizzazione visiva, l'intelligenza artificiale, la tecnologia blockchain, la realtà virtuale e l'analisi dei dati. Per sostenere un paesaggio mediatico europeo di qualità è fondamentale assicurare che sussistano le condizioni per ricerche mediche e un insegnamento del giornalismo di qualità elevata;
51. istituire un dialogo strutturato fra studenti, mondo accademico e settore industriale al fine di promuovere l'innovazione nei settori della produzione di contenuti, e sfruttare il potenziale della creatività e della diversità culturale per l'innovazione.

INVITA LA COMMISSIONE A:

52. migliorare l'alfabetizzazione mediatica tramite il sostegno a iniziative didattiche destinate sia agli studenti che ai docenti professionali e ad altri professionisti quali bibliotecari e giornalisti, nonché tramite campagne di sensibilizzazione mirate nell'ambito della società civile.
-

ALLEGATO

Conclusioni del Consiglio

- Conclusioni del Consiglio sulla politica audiovisiva europea nell'era digitale, 3.12.2014, 2014/C 433/02
- Conclusioni del Consiglio in merito agli scambi culturali e creativi per stimolare l'innovazione, la sostenibilità economica e l'inclusione sociale, 27.5.2015, 2015/C 172/13
- Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell'istruzione e della formazione, 14.6.2016, 2016/C 212/05
- Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'accesso alla cultura attraverso mezzi digitali con particolare attenzione allo sviluppo dei pubblici, 12.12.2017, 2017/C 425/04

Atti legislativi

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico), 8.6.2000, 2000/31/CE
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, 22.5.2001, 2001/29/CE
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), 10.3.2010, 2010/13/UE
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020), 11.12.2013, n. 1295/2013

Comunicazioni e raccomandazioni della Commissione

- Comunicazione della Commissione «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», 6.5.2015, COM(2015) 192 final
- Comunicazione della Commissione «Le piattaforme online e il mercato unico digitale - Opportunità e sfide per l'Europa», 25.5.2016, COM(2016) 288 final
- Comunicazione della Commissione «Lotta ai contenuti illeciti online - Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online», 28.9.2017, COM(2017) 555 final
- Raccomandazione della Commissione sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online, 1.3.2018, (UE) 2018/334
- Comunicazione della Commissione «L'intelligenza artificiale per l'Europa», 25.4.2018, COM(2018) 237 final
- Comunicazione della Commissione «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo», 26.4.2018, COM(2018) 236 final
- Comunicazione della Commissione «Una nuova agenda europea per la cultura», 22.5.2018, COM(2018) 267 final

Accordi internazionali

- Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, 20.10.2005
-

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 dicembre 2018

(2018/C 457/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1377	CAD	dollari canadesi	1,5249
JPY	yen giapponesi	127,86	HKD	dollari di Hong Kong	8,8976
DKK	corone danesi	7,4675	NZD	dollari neozelandesi	1,6556
GBP	sterline inglesi	0,89715	SGD	dollari di Singapore	1,5590
SEK	corone svedesi	10,2760	KRW	won sudcoreani	1 284,35
CHF	franchi svizzeri	1,1281	ZAR	rand sudafricani	16,3106
ISK	corone islandesi	139,00	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8455
NOK	corone norvegesi	9,8835	HRK	kuna croata	7,4048
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 472,76
CZK	corone ceche	25,753	MYR	ringgit malese	4,7579
HUF	fiorini ungheresi	323,11	PHP	peso filippino	60,390
PLN	zloty polacchi	4,2848	RUB	rublo russo	76,1678
RON	leu rumeni	4,6467	THB	baht thailandese	37,277
TRY	lire turche	6,0782	BRL	real brasiliano	4,4366
AUD	dollari australiani	1,5810	MXN	peso messicano	22,8293
			INR	rupia indiana	80,2530

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione relativa alla proroga della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

(2018/C 457/04)

I. Introduzione

Proroga della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

- (1) In conformità del suo punto 40, la comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (la comunicazione) ⁽¹⁾ si applica fino al 31 dicembre 2018.

Assicurabilità sul mercato dei rischi del credito all'esportazione a breve termine verso la Grecia

- (2) A norma del punto 13 della comunicazione, gli assicuratori statali ⁽²⁾ non possono fornire assicurazioni del credito all'esportazione a breve termine per rischi assicurabili sul mercato. I «rischi assicurabili sul mercato» sono definiti al punto 9 come rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell'allegato della comunicazione.
- (3) A causa della mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia, nel 2013 la Commissione ha modificato la comunicazione escludendo la Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato. Questa modifica è stata prorogata più volte ⁽³⁾. L'ultima proroga scade il 31 dicembre 2018.
- (4) Questo significa che dal 1° gennaio 2019 la Grecia sarebbe considerata un paese con rischi assicurabili sul mercato, poiché tutti gli Stati membri dell'UE sono inclusi nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della comunicazione.
- (5) In conformità del punto 36 della comunicazione, la Commissione ha iniziato a valutare la capacità di assicurazione e riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia diversi mesi prima della scadenza dell'ultima modifica per stabilire se le attuali condizioni del mercato giustificano il reinserimento della Grecia nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato a partire dal 1° gennaio 2019, o se la capacità di mercato permanga insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e sia quindi necessaria una proroga dell'esclusione.

II. Valutazione

Proroga della comunicazione

- (6) Vista la necessità di garantire continuità e certezza del diritto nel trattamento degli aiuti di Stato nel campo dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, si ritiene opportuno applicare la comunicazione attuale fino al 31 dicembre 2020. In tal modo la data di scadenza sarà allineata con quelle della maggior parte degli orientamenti sugli aiuti di Stato adottati in base al programma di modernizzazione degli aiuti di Stato.

Assicurabilità sul mercato dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine verso la Grecia

- (7) A norma della sezione 5.2 della comunicazione, la Commissione ha effettuato la sua valutazione sulla base dei criteri enunciati al punto 33: capacità privata di assicurazione del credito, rating di credito sovrani e risultati delle imprese del settore (in particolare i fallimenti).

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Un «assicuratore statale» è definito dalla comunicazione come una società o altra organizzazione che eserciti un'attività di assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato membro o uno Stato membro che eserciti una tale attività.

⁽³⁾ Nel 2013, (GU C 372 del 19.12.2013, pag. 1), all'inizio del 2015, (GU C 28 del 28.1.2015, pag. 1), nel giugno 2015, (GU C 215 dell'1.7.2015, pag. 1), nel giugno 2016, (GU C 244 del 5.7.2016, pag. 1), nel giugno 2017, (GU C 206 del 30.6.2017, pag. 1), e da ultimo nel giugno 2018, (GU C 225 del 28.6.2018, pag. 1).

- (8) Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili autorizzi la proroga dell'esclusione temporanea della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha consultato gli Stati membri, gli assicuratori del credito privato e altri soggetti interessati. L'11 ottobre 2018 la Commissione ha pubblicato una richiesta di informazioni sulla disponibilità di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine per le esportazioni verso la Grecia ⁽¹⁾. Il termine per le risposte è scaduto il 9 novembre 2018. La Commissione ha ricevuto 21 risposte dagli Stati membri e due da altre parti interessate.
- (9) Le informazioni pervenute alla Commissione nell'ambito della richiesta pubblica di informazioni indicano che gli assicuratori privati del credito all'esportazione a breve termine continuano ad essere poco disponibili a fornire copertura assicurativa per le esportazioni verso la Grecia in tutti i settori commerciali. Al tempo stesso, gli assicuratori statali hanno continuato a registrare una domanda consistente di assicurazione del credito per le esportazioni verso la Grecia, il che conferma la limitata disponibilità di assicurazione privata. Sei Stati membri hanno chiesto espressamente una proroga dell'attuale esclusione della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, quattro hanno dichiarato di non opporsi a una proroga e altri tre hanno giudicato le esportazioni assicurabili sul mercato in seguito alla ripresa dell'economia in Grecia. Molti dei rispondenti hanno preso atto della richiesta di crediti pubblici all'esportazione e hanno rilevato la riluttanza delle assicurazioni private per quanto concerne la concessione di crediti all'esportazione nei confronti della Grecia. Una delle altre parti interessate ha ritenuto che la situazione in Grecia fosse migliorata, consentendo l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte del settore privato, mentre un'altra si è detta favorevole alla proroga dell'esclusione della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.
- (10) In Grecia i crediti deteriorati del settore privato rimangono a un livello elevato, anche se stanno gradualmente diminuendo. Questi dati forniscono una spiegazione della mancata ripresa, ad oggi, dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine nel settore privato, in quanto riflettono il rischio che le imprese in Grecia non siano in grado di pagare le fatture. In Grecia i crediti deteriorati del settore privato rappresentano sostanzialmente la metà dei crediti lordi di questo settore. Nel settore bancario i crediti deteriorati rappresentano circa il 44,6 % dei crediti lordi ⁽²⁾, mentre la media dell'UE per lo stesso periodo (2° trimestre 2018) è del 3,6 %. Con un simile livello di crediti deteriorati, l'assicurazione privata è considerata troppo rischiosa. Sebbene queste statistiche siano in graduale miglioramento grazie a un rafforzamento del quadro di risoluzione dei crediti deteriorati, non esiste ancora un mercato privato dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine per la Grecia.
- (11) Attualmente i rating del credito sovrano della Grecia sono B3 (Moody's), B+ (Standard & Poor's) e BB- (Fitch). Tutti questi fattori collocano la Grecia nel grado «non da investimento» e indicano rischi sostanziali per i creditori. Dall'agosto 2018 i titoli di Stato greci non sono più accettati dalla Banca centrale europea come garanzia. Inoltre, la Banca centrale europea non li inserisce nel suo programma di acquisto di obbligazioni.
- (12) I titoli di Stato greci a 10 anni sono attualmente ⁽³⁾ negoziati con un rendimento di circa il 4,4 %. Pur essendo notevolmente diminuito rispetto a un anno fa, tale rendimento è ancora elevato rispetto a quello degli altri Stati membri dell'UE ⁽⁴⁾.
- (13) L'economia greca ha ripreso a crescere leggermente nel 2017. I dati comunicati dalle autorità statistiche greche nell'ottobre 2018 indicano che il PIL reale è aumentato dell'1,5 % nel 2017 ⁽⁵⁾. La crescita del PIL reale dovrebbe registrare un'ulteriore accelerazione nel 2018 e nel 2019, nell'ipotesi di un impegno costante a favore delle riforme e di un'attuazione ininterrotta delle stesse.
- (14) Per tali motivi, la Commissione ritiene che manchi una sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e decide di prorogare l'esclusione della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2019. Al presente caso si applicano le condizioni di copertura di cui alla sezione 4.3 della comunicazione.

Modifica della comunicazione

- (15) La Commissione ha deciso di continuare ad applicare la comunicazione attuale fino al 31 dicembre 2020.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_stec_greece/index_en.html

⁽²⁾ <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2385362/EBA+Dashboard+-+Q2+2018.pdf>

⁽³⁾ Ottobre 2018.

⁽⁴⁾ Ciò corrisponde a uno spread di quasi il 4 % rispetto al rendimento del titolo tedesco a 10 anni.

⁽⁵⁾ <http://www.statistics.gr/en/home/>

(16) La seguente modifica della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:

— L'allegato è sostituito dal testo seguente:

«Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

Belgio	Cipro	Slovacchia
Bulgaria	Lettonia	Finlandia
Cechia	Lituania	Svezia
Danimarca	Lussemburgo	Regno Unito
Germania	Ungheria	Australia
Estonia	Malta	Canada
Irlanda	Paesi Bassi	Islanda
Grecia ⁽¹⁾	Austria	Giappone
Spagna	Polonia	Nuova Zelanda
Francia	Portogallo	Norvegia
Croazia	Romania	Svizzera
Italia	Slovenia	Stati Uniti d'America»

⁽¹⁾ La Grecia è temporaneamente esclusa dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2019.

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(2018/C 457/05)

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽¹⁾, «[i]l consiglio di amministrazione [dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare], su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti».

L'elenco è stato stilato inizialmente dal consiglio di amministrazione dell'EFSA il 19 dicembre 2006 e da allora è:

- i. aggiornato regolarmente, sulla base delle proposte del direttore esecutivo dell'EFSA, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri (conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione ⁽²⁾);
- ii. reso pubblico nel sito dell'EFSA, dove è pubblicato l'ultimo elenco aggiornato di organizzazioni competenti; e
- iii. messo a disposizione delle organizzazioni attraverso lo strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all'articolo 36, che fornisce le informazioni di contatto e i settori di competenza specifici delle organizzazioni.

Queste informazioni sono disponibili nel sito dell'EFSA ai link seguenti:

- i. ultima modifica dell'elenco di organizzazioni competenti apportata dal consiglio di amministrazione dell'EFSA il [12/12/2018] [<http://www.efsa.europa.eu/it/events/event/181212>];
- ii. elenco aggiornato delle organizzazioni competenti <http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf>; e
- iii. strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all'articolo 36 <http://www.efsa.europa.eu/art36/search>

L'EFSA terrà aggiornato questo avviso, in particolare per quanto riguarda i link forniti.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64), e successive modifiche.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 457/06)

Stato membro	Italia
Rotte interessate	Alghero-Roma Fiumicino e viceversa Alghero-Milano Linate e viceversa Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa Cagliari-Milano Linate e viceversa Olbia-Roma Fiumicino e viceversa Olbia-Milano Linate e viceversa
Nuova data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	17 aprile 2019
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa all'onere di servizio pubblico	<i>Testo di riferimento</i> GU C 314/10 del 6 settembre 2018 Per ulteriori informazioni mettersi in contatto con: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per Aeroporti e il Trasporto Aereo Tel. +39 0641583681/3683 E-mail: segreteria_dgata@pec.mit.gov.it Internet: http://www.mit.gov.it Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei trasporti Direzione Generale dei Trasporti Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale Tel. +39 0706067331 Fax +39 0706067309 Internet: http://www.regione.sardegna.it E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it trasporti@regione.sardegna.it trasp.osp@regione.sardegna.it

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di proroga della durata dell'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

(2018/C 457/07)

Il 26 marzo 2018 la Commissione ha aperto un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di prodotti di acciaio ⁽¹⁾.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽²⁾ e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755 ⁽³⁾, tale inchiesta si conclude entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. Questo periodo può tuttavia essere prolungato al massimo di due mesi in circostanze eccezionali. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso indicando la durata del prolungamento e una sintesi delle relative ragioni.

La Commissione informa pertanto che l'inchiesta sarà prorogata per un periodo massimo di due mesi per le seguenti ragioni.

La portata dell'inchiesta, sia per quanto riguarda la definizione del prodotto (28 categorie di prodotti) sia per il numero di parti interessate (oltre 800 parti registrate), è senza precedenti. L'inchiesta comporta quindi un notevole onere amministrativo per la Commissione, al fine di poter trattare il numero significativo di comunicazioni presentate dalle parti ed effettuare una complessa analisi economica e giuridica di dati recenti. Numerosissime parti interessate hanno partecipato attivamente all'inchiesta, fornendo risposte al questionario, presentando osservazioni scritte e/o partecipando alle audizioni. La raccolta e l'analisi dell'enorme quantità di informazioni ricevute ha richiesto un notevole dispendio di tempo e di risorse. Le attuali misure di salvaguardia provvisorie adottate nei confronti di determinati prodotti di acciaio garantiscono inoltre la necessaria protezione temporanea dell'industria dell'Unione, cosicché una proroga dell'attuale inchiesta non avrebbe effetti negativi.

Si ritiene pertanto che la situazione sopra descritta possa essere considerata una circostanza eccezionale in cui la Commissione è autorizzata a prolungare la durata dell'inchiesta oltre i nove mesi.

Di conseguenza, in caso di adozione di misure definitive, la Commissione pubblicherà un regolamento di esecuzione entro il 1° febbraio 2019.

⁽¹⁾ GU C 111 del 26.3.2018, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT